

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

CAMPOBASSO



AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI

RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE IN CAMPOBASSO, PESCHE (IS) E TERMOLI (CB).

CIG: 909162022B

DISCIPLINARE DI GARA

DATI GENERALI

Ente appaltante: Università degli Studi del Molise - Via De Sanctis s.n.c., 86100 Campobasso tel. 0874.4041 www.unimol.it – PEC: amministrazione@cert.unimol.it.

Descrizione: Affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi dell’Università degli Studi del Molise in Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB)

Deliberazione a contrarre: Deliberazioni del CdA del 15/12/2021 e del 27/01/2022

Categoria di riferimento: CPV: 98341140-8 - Servizi di vigilanza di edifici

Abilitazione MEPA: Categoria: Servizi - “Servizi di vigilanza e accoglienza”

Finanziamento:	Fondi del bilancio dell'Università.
Luogo di esecuzione:	Sedi dell'Università degli Studi del Molise (Campobasso – Pesche – Termoli)
Forma del contratto:	Il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa.
Procedura di gara:	Art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1. PREMESSE

L'Università degli Studi del Molise, d'ora innanzi "Amministrazione" o "Università" o "Stazione Appaltante", in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 15.12.2021 e del 27.1.2022, intende affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di vigilanza armata presso le sedi dell'Università in Campobasso, Pesche (IS) e Termoli (CB), per la durata di un biennio.

Il presente disciplinare contiene, pertanto, le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'affidamento del servizio in oggetto.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, si fa rinvio a quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito indicato come "Codice") nonché dalle linee guida ANAC applicabili.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) DISCIPLINARE DI GARA (Allegato A)
- 2) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Allegato B)

- 3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato C)
- 4) DGUE (Allegato D)
- 5) MODELLO OFFERTA ECONOMICA (Allegato E)
- 6) DUVRI (Allegato F)

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Mepa, nella sezione appositamente dedicata, entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto all'art. 76 del Codice, avvengono e si danno per eseguite mediante pubblicazione nell'apposita sezione sulla piattaforma Mepa. Il concorrente si impegna in ogni caso a comunicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. In ogni caso, eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo delle altre forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio di vigilanza armata come meglio esplicitato nel

Capitolato Speciale d'Appalto, che definisce le modalità, le caratteristiche e le tipologie delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, si rappresenta che l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto il servizio è da considerarsi funzionalmente unitario, tenuto conto della necessità di assicurare la perfetta interscambiabilità del personale tra le diverse sedi nonché la necessità di una regia unitaria del servizio al fine di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli edifici.

IMPORTO A BASE D'ASTA:

- Importo a base d'asta per il biennio €	166.746,05
- Oneri per la sicurezza €	3.000,00
	<hr/>
- Valore dell'appalto al netto dell'Iva €	169.746,05

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il costo stimato della manodopera, per l'intera durata contrattuale, è pari ad € 134.148,08, che ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice è stato calcolato sulla base dei dati del CCNL, con riferimento al personale attualmente impiegato per lo svolgimento del servizio in oggetto e del monte ore complessivo stimato per il biennio.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 3.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'appaltatore, resta fermo l'obbligo per il concorrente di indicare i costi della sicurezza nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10, Codice dei contratti pubblici, nonché, ai sensi della predetta disposizione, anche l'obbligo di indicare il costo della manodopera.

L'Amministrazione si riserva il diritto di modificare il contratto durante il periodo di sua efficacia o di prorogarne la durata, nei termini previsti dall'art.106 del D.lgs. 50/2016, in ragione di esigenze

organizzative e di sicurezza, ma comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 36, comma 2, lett. b) del Codice Appalti.

4 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica** (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica** (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITA'

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto della presente gara e, in particolare, della licenza prefettizia *ex art. 134 T.U.L.P.S.*, per le classi funzionali A e B di cui all'art. 2 del D.M. n. 269/2010, valida per i territori provinciali in cui dovrà essere svolto il servizio, che dovrà essere mantenuta anche in fase di esecuzione e per tutta la durata dello svolgimento del servizio.

In alternativa, conformemente alle Linee Guida ANAC n. 10 del 23 maggio 2018, l'operatore economico in possesso di una licenza *ex art. 134 TULPS*, per le classi funzionali A e B di cui all'art. 2 del D.M. n. 269/2010, per una qualsiasi delle province o parti di provincia del territorio italiano, può soddisfare il presente requisito di ammissione e partecipare alla procedura di gara se, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione, abbia già presentato alla Prefettura competente istanza di estensione della licenza *ex art. 257-ter, comma 5 TULPS* con riguardo i territori provinciali in cui dovrà essere svolto il servizio. Il conseguimento dell'estensione territoriale costituisce una condizione di stipulazione del contratto.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Possesso di n. 2 idonee referenze bancarie, ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D.lgs. 50/2016, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che attestino che la ditta concorrente ha sempre rispettato gli impegni assunti con regolarità e puntualità;

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di importo complessivo minimo pari a € 170.000,00.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti, consorziate/consorzianti, fermo restando che il RTI, Consorzio o GEIE nel suo complesso dovrà essere costituito da Istituti di Vigilanza autorizzati ad operare in tutti gli ambiti territoriali per lo svolgimento del servizio in oggetto e per le classi funzionali relativi ai servizi di gara.

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle

mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla licenza prefettizia ex art. 134 del R.D. n. 773/1931 e s.m.i. (TULPS) di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti come di seguito indicato:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati. Nel caso di Consorzio stabile, le certificazioni di qualità richieste devono essere possedute e dimostrate così come prescritto dall'art. 46 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. c. al Consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammissibile solo per il servizio notturno.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, che saranno oggetto di verifica successivamente, in caso di aggiudicazione. Non si configurano come attività affidate in

subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Il soggetto affidatario del contratto di cui al presente disciplinare potrà affidare in subappalto i servizi previa autorizzazione dell'Università purché: - L'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di cui trattasi; - Siano stati indicati nel DGUE e nell'offerta i servizi che si intendono subappaltare.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge n. 120/2020, in deroga all'art. 93 del d.lgs. 50/2016, trattandosi di procedura di gara sottosoglia non è richiesta la cauzione provvisoria.

11. SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli Operatori Economici interessati **possono** effettuare un sopralluogo presso le sedi dell'Università al fine di prendere visione dei luoghi nonché di ogni altra circostanza generale e particolare che possa aver influenza sull'esecuzione delle attività da svolgere e sulla determinazione dell'offerta.

Al Sopralluogo deve partecipare il legale rappresentante - o persona dallo stesso appositamente delegata del concorrente. In caso di procuratore/delegato, il partecipante al Sopralluogo dovrà, in quella sede, consegnare all'incaricato dell'Università, oltre a copia fotostatica del proprio documento di identità, documentazione (quale copia della procura speciale ovvero atto di delega) attestante il possesso dei necessari poteri, con unita copia fotostatica di documento di identità del delegante.

In caso di R.T.I. o Consorzi costituiti, il sopralluogo potrà essere eseguito per il concorrente anche soltanto dal legale rappresentante/procuratore/delegato dell'Impresa mandataria o del Consorzio.

In caso di R.T.I. o Consorzi costituendi, il sopralluogo potrà essere eseguito per il concorrente anche soltanto dal legale rappresentante/procuratore/delegato di una delle Imprese partecipanti al R.T.I. o, nel caso di Consorzio, di una delle Imprese consorziande.

In riferimento al Sopralluogo, si precisa che potrà essere effettuato, previa richiesta scritta dei singoli concorrenti da inoltrare all'Università e-mail: sanginario@unimol.it **entro e non oltre il 4/3/2022.**

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 come indicato nella delibera ANAC n. 1121/2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere inviati all'Università esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma Mepa, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art.1, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 82/2005.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta (documentazione amministrativa, documentazione offerta tecnica e offerta economica) che non siano già in formato .pdf devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

L'offerta dovrà pervenire, **entro e non oltre il termine delle ore 18:00 del giorno 10/3/2022** pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua non ammissione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A contiene:

- “Domanda di partecipazione” (Allegato C), di cui al punto 15.1 ed eventuale procura;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), (Allegato D) di cui al punto 15.2
- Disciplinare di gara (Allegato A) debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione;
- Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato B) sottoscritto per accettazione;
- Ricevuta del pagamento del contributo all’ANAC;
- n. 2 idonee referenze bancarie ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.lgs. 50/2016 rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che attestino che la ditta concorrente ha sempre rispettato gli impegni assunti con regolarità e puntualità;
- DUVRI (Allegato F);
- Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati di cui al punto 15.3);

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il Modello (Allegato C) “Domanda di partecipazione”.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

15.1. a) Modalità di sottoscrizione

La domanda è predisposta e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila e allega il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. AB-C-D). Si rammenta che per la valutazione della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice, il concorrente è tenuto a dichiarare tutti i fatti e i provvedimenti che possono minare in astratto la sua affidabilità, senza poter operare alcun filtro; di conseguenza il concorrente è tenuto a dichiarare anche i rinvii a giudizio e le indagini di cui è a conoscenza e ogni altro atto e/o fatto idoneo ad incidere sulla moralità professionale.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» o, in alternativa, ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno

antecedente la data di pubblicazione della presente procedura.

15.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.a).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica “B – Offerta tecnica” dovrà contenere una relazione che consenta alla Commissione Giudicatrice di attribuire i punteggi previsti al successivo art. 18. La relazione dovrà essere composta da massimo di 15 pagine (solo fronte), formato A4 con carattere dimensione almeno 12.

Le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione né saranno oggetto di valutazione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello (Allegato E) redatto dalla Stazione Appaltante gara contenente i seguenti elementi:

a) Prezzo offerto sull'importo posto a base d'asta e soggetto a ribasso, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.

95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.a).

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA: 70

PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA ECONOMICA: 30

TOTALE: 100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi

<i>Criteria</i>	<i>Criterio di Valutazione</i>	<i>Punti MAX</i>	<i>Sub Criterio</i>	<i>Sub Criterio di Valutazione</i>	<i>Punti MAX</i>
1	<i>Struttura organizzativa</i>	15	<i>1.1</i>	<i>Descrizione della struttura organizzativa che l'offerente si impegna a rendere disponibile per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto attraverso una trattazione organica che evidenzia tra l'altro i seguenti aspetti: dimensionamento, professionalità e specializzazione della figure (minime ed ulteriori) coinvolte nelle differenti attività della struttura organizzativa</i>	9

			1.2	<i>Certificazione ISO 9001 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi di vigilanza armata</i>	2
			1.3	<i>Certificazione del sistema di Gestione Ambientale: Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001: 2015 o al sistema EMAS, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi di vigilanza armata.</i>	2
			1.4	<i>Certificazione per la Gestione della salute e sicurezza sul lavoro: Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro alla norma ISO 45001:2018 o BS OHSAS 18001 in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi di vigilanza armata.</i>	2
2	<i>Progetto di gestione del servizio</i>	25	2.1	<i>Descrizione del Progetto di gestione previsto per assicurare il servizio</i>	20
			2.2	<i>Modalità di gestione delle risorse per favorire la continuità del servizio. Descrivere la metodologia utilizzata per assicurare la continuità del servizio in caso di ritardo o di mancata presentazione in servizio del personale operativo.</i>	5
3	<i>Struttura operativa</i>	5		<i>Descrizione della struttura operativa che l'offerente si impegna a rendere disponibile per la corretta erogazione dei servizi da parte delle GPG</i>	5

4	<i>Piano della formazione</i>	5		<i>Descrizione del progetto formativo e delle relative tempistiche per assicurare la costante formazione del personale addetto alla struttura organizzativa e di quello addetto alla struttura operativa nel corso dell'intera durata contrattuale (contemplando corsi supplementari rispetto a quelli previsti obbligatoriamente dalle vigenti norme quali i corsi di cui all'Allegato D del D.M. 269/2010 e s.m.i.)</i>	5
5	<i>Dotazioni del personale operativo</i>	10		<i>Dotazione tecnica e meccanica fornita al personale di vigilanza, ulteriore o migliorativa rispetto a quella minima prevista in Capitolato</i>	10
6	<i>Migliorie</i>	10		<i>Migliorie progettuali proposte (anche con riferimento ad ulteriori servizi connessi)</i>	10
	<i>Punteggio totale</i>				70

CRITERI MOTIVAZIONALI

Criterio 1 “Struttura organizzativa”:

sub criterio 1.1

“Descrizione della struttura organizzativa che l’offerente si impegna a rendere disponibile per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto attraverso una trattazione organica che evidenzi tra l’altro i seguenti aspetti: dimensionamento, professionalità e specializzazione della figure coinvolte nelle differenti attività della struttura organizzativa” sarà considerata migliore l’offerta che, nell’ambito della compiuta ed analitica descrizione della struttura organizzativa offerta per l'erogazione dei servizi, assicuri la più efficiente organizzazione anche mediante previsione di un congruo numero di personale impiegato nella struttura organizzativa (ulteriore rispetto alle figure minime previste in Capitolato) e con riferimento alla professionalità, esperienza nel settore ed ai titoli posseduti (congrui

rispetto alle attività espletate nell'ambito della struttura organizzativa);

Criterio 2 “Progetto di gestione del servizio”

sub criterio 2.1. “Descrizione del progetto di gestione previsto per assicurare il servizio” sarà considerata migliore l'offerta che contenga la più compiuta, analitica ed efficiente descrizione del Progetto di gestione offerto;

sub criterio 2.2. “Modalità di gestione delle risorse per favorire la continuità del servizio”. Descrivere la metodologia utilizzata per assicurare la continuità del servizio in caso di ritardo o di mancata presentazione in servizio del personale operativo.” sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della compiuta ed analitica descrizione delle modalità organizzative assicurate per garantire la continuità del servizio, sia idonea, in caso di ritardo o di mancata presentazione in servizio del personale operativo, a garantire la più tempestiva ed efficiente sostituzione dell'unità di personale per l'erogazione del servizio nei termini programmati.

Criterio 3 “Struttura operativa”

- Descrizione della struttura operativa che l'offerente si impegna a rendere disponibile per la corretta erogazione dei servizi da parte delle GPG sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della compiuta ed analitica descrizione della struttura operativa che l'offerente si impegna a rendere disponibile per la corretta erogazione dei servizi da parte delle GPG, specifichi tra l'altro le modalità per il più efficiente svolgimento del servizio preferibilmente attraverso l'adozione di un sistema di gestione informatica delle attività operative consultabile dall'Amministrazione, tramite accesso riservato a disposizione del RUP/DEC.

Criterio 4 “Piano della Formazione”

- Descrizione del progetto formativo e delle relative tempistiche per assicurare la costante formazione del personale addetto alla struttura organizzativa e di quello addetto alla struttura operativa (GPG) nel corso dell'intera durata contrattuale (contemplando corsi supplementari rispetto a quelli previsti obbligatoriamente dalle vigenti norme quali i corsi di cui all'Allegato D del D.M. 269/2010 e ss.mm.ii.)” sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della compiuta ed analitica descrizione del progetto formativo che l'offerente si impegna a realizzare in favore dei dipendenti (della struttura

organizzativa e di quella operativa) nel corso dell'intera durata contrattuale, assicurerà una adeguata formazione, ulteriore rispetto a quella *ex lege* prevista, anche eventualmente connessa alla specificità delle attività espletate in contesti universitari.

Criterio 5 “Dotazioni del personale operativo”

- Dotazione tecnica e meccanica fornita al personale di vigilanza, ulteriore o migliorativa rispetto a quella minima prevista in Capitolato” sarà considerata migliore l’offerta che, nell’ambito della descrizione dettagliata della dotazione tecnica ulteriore o migliorativa rispetto a quella obbligatoria, assicuri i migliori standard di qualità presenti sul mercato (anche con sistemi che assicurino una celere movimentazione del personale nell’ambito della struttura). Con riferimento al servizio di ronda con auto, sarà considerata migliore l’offerta che contempli soluzioni con veicoli di minore vetustà ed a minor impatto ambientale (come ad esempio veicoli ibridi o elettrici) o con applicativi utili all’espletamento del servizio.

Criterio 6 “Migliorie”

- Migliorie progettuali proposte (anche con riferimento ad ulteriori servizi connessi, ritenuti utili per la complessiva funzionalità del servizio di vigilanza dell’Ateneo)” sarà considerata migliore l’offerta che, nell’ambito delle migliorie offerte, preveda servizi connessi e/o aggiuntivi a quelli previsti in Capitolato, che siano maggiormente rispondenti a specifiche esigenze del contesto universitario e tipologico delle strutture interessate (considerando, ad esempio, le esigenze di vigilanza di aree esterne di alcune delle strutture contemplate nell’appalto ovvero le esigenze di selezione dell’ingresso veicolare che potrebbe interessare alcune strutture), o collegati ad esigenze di controllo degli accessi alle strutture, anche eventualmente previste da disposizioni normative (ad esempio sistemi tecnologici di controllo della temperatura da installare in ingresso alle strutture ovvero di lettura codici di eventuali pass vaccinali ecc.).

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata:

1. dagli elementi e sub-elementi di natura qualitativa che costituiscono “l’Offerta tecnica” secondo i pesi ponderali indicati.

Per ciascun Elemento di valutazione e relativo sottocriterio indicato nella tabella precedente, sarà assegnato un indice qualitativo che determinerà il punteggio assegnato, come di seguito specificato:

OTTIMO: sarà assegnato il 100% del punteggio massimo assegnabile al sottocriterio,

ADEGUATO: sarà assegnato il 75% del punteggio massimo assegnabile al sottocriterio,

PARZIALMENTE ADEGUATO: sarà assegnato il 50% del punteggio massimo assegnabile al sottocriterio,

SCARSO: sarà assegnato il 25 % del punteggio massimo assegnabile al sottocriterio,

INADEGUATO: sarà assegnato il 0% del punteggio massimo assegnabile al sottocriterio.

18.2. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all'offerta economica l'attribuzione del punteggio avverrà direttamente sulla piattaforma informatica del MePA che individuerà automaticamente l'offerta migliore sulla base del prezzo più basso e con la formula “non lineare a proporzionalità inversa”.

Sulla base dei punteggi così ottenuti sarà disposta la proposta di aggiudicazione provvisoria.

Nell'ipotesi in cui due o più offerte ottengano uguale punteggio complessivo (tecnico + economico), la procedura verrà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio tecnico. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

La verifica delle offerte anomale verrà effettuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'attribuzione dei punteggi consentirà la stesura di una graduatoria di merito dei concorrenti formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato. Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di gara la Commissione formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, o di rinuncia all'aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

20. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, è prevista l'applicazione dell'art. 50 del D.lgs. 50/2016 "Clausole sociali" riguardo al personale in servizio al 31.1.2022.


21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Campobasso, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. del Reg. UE 679/2016 e del d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del suddetto Regolamento in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Francesco Sanginario


Il Direttore Generale

Dott. Valerio Barbieri